ANTIRICICLAGGIO Il valore delle prestazioni esclude anche i compensi delle società di revisione

Parcelle fuori dai conti Uic

Identificazione in presenza dei clienti

Le norme antiriciclaggio (articolo 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006 n. 141) impongono ai professionisti — notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e tributaristi senza Albo — di identificare la clientela. Vale a dire, occorre verificare l'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera, acquisendo i loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

Presupposto dell'identificazione. Il presupposto è il compimento di prestazioni professionali (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) che comportino o possano comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità, di importo — anche frazionato — superiore ai 12.500 euro, nonché di operazioni il cui valore sia non determinato o indeterminabile.

Le linee guida elaborate dall'Uic hanno chiarito che per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. Non costituisce di per sé una prestazione cui si applica l'obbligo di identificazione neppure la percezione del compenso per l'attività professionale svolta dal professionista.

Costituiscono operazioni di valore non determinabile, per le quali scatta sempre l'onere di identificazione, quelle di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. In tali casi, l'identificazione dev'essere eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico, in relazione al generale mandato attribuito al professionista, e non già all'atto della rilevazione contabile di singole transazioni del cliente superiori alla soglia antiriciclaggio.

Modalità. L'identificazione dovrà essere effettuata in presenza fisica del cliente (salvo che per persone già identificate e in casi individuati dal regolamento), anche attraverso i collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento, non oltre il momento di accettazione del mandato. I documenti di identità sono la carta d'identità e ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento con fotografia e timbro rilasciate da una amministrazione dello Stato, secondo l'articolo 35 del Dpr 445/00).

Nel caso in cui il professionista abbia, in qualsiasi momento, elementi di incertezza sull'identità del cliente deve compiere una nuova identificazione così da rimuovere ogni dubbio.

Identificazione indiretta o a distanza. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione a un'altra attività professionale:

b atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale;

c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana;

d) attestazione di altro professionista residente in un Paese Ue che abbia identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

La presenza fisica del cliente non è necessaria anche quando viene fornita idonea attestazione circa la sua identità da:

- intermediari abilitati (articolo 4 del decreto legislativo 56/2004);
- enti creditizi o finanziari di Stati Ue;
- banche aventi sede in Paesi anche non appartenenti alla Ue ma aderenti al Gafi.

Non è stata invece contemplata la possibilità di far valere l'identificazione a distanza operata da professionisti di Stati non appartenenti alla Ue.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

LUIGI FERRAJOLI